



Consorzio elettrico industriale di Stenico

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2000 ¹	31/12/2006	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	31/12/2010	1,21% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2011	31/12/2012	1,21% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2012	31/12/2016	1,21% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2017	ad oggi	1,21% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di stipula dell'Accordo sindacale di istituzione di una forma di previdenza integrativa

² Per i lavoratori:

- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,9% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per gli iscritti all'INPS e al 7,41% per gli iscritti all'INPDAP.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ (+3,00€) CCNL 18/12/2007. "A decorrere dal 1° gennaio 2009, le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore (Fopen, Fiprem, e Petaso), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 3 per ogni mensilità per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. "

⁵ (+5,00€) CCNL 05/03/2010. "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità "

⁶ (+7,00€) CCNL 05/03/2010. "[...] ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione "

⁷ (+12,00€) CCNL 25/01/2017. "A decorrere dall'1/1/2017 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla

base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 30/05/2000 e fino al 08/08/2001 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dopo aver superato il periodo di prova. Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO

Indice:

21/02/2007 Comunicazione a Laborfonds

30/05/2000 CCAL Accordo sindacale

21/02/2007

Comunicazione a Laborfonds

Oggetto: contratto di lavoro dei lavoratori

Con riferimento a quanto intercorso nei giorni scorsi con la sig.ra Ferrari Chiara della Federazione Trentina della Cooperazione con la presente forniamo le seguenti precisazioni:

- il 30/05/2000 è stato convenuto e stipulato l'accordo sindacale di istituzione di una forma di previdenza integrativa individuata in Laborfonds;

- il 25/07/2001 è stato siglato il CCNL "unico per il settore elettrico" che il CEIS applica al proprio personale dipendente dal 12/11/2002;

- per le future adesioni al fondo verrà tenuto come punto di riferimento l'accordo sindacale istitutivo della previdenza complementare del 30/05/2000.

Ringraziamo per l'attenzione riservata e porgiamo cordiali saluti.

30/05/2000

Accordo sindacale di istituzione di una forma di previdenza integrativa

tra

il CONSORZIO ELETTRICO DI STENICO rappresentato dai componenti della delegazione sindacale

dott. Luchesa Sergio Presidente legale rappresentante rag. Dalponte Saverio Vicepresidente

Cornelia Ivo Consigliere

Assistito dal dott. Bernardino Santoni dell'Ufficio Sindacale e del Lavoro -Federazione Trentina delle Cooperative

E

FLAEI - CISL rappresentata dai segretari Dal Ben Rino e Samueli Fausto

FNLE - CGIL rappresentata dal segretario Bernardi Mariano

UILCEM rappresentata dal segretario Hueller Alessandro

il giorno 30 maggio 2000 presso la Federazione Trentina delle Cooperative si è convenuto e stipulato

il seguente accordo sindacale di istituzione di una forma di previdenza integrativa. Premesso

1. che il CONSORZIO ELETTRICO DI STENICO- C.E.I.S. non applica al proprio personale dipendente un C.C.N.L., ma prende a riferimento, il C.C.N.L. per i dipendenti elettrici dell'ENEL, per quanto concerne il trattamento economico tabellare, e per quanto riguarda una serie di istituti normativi;

2. che le OO.SS. di categoria con nota del 10.09.1999 hanno formalmente richiesto di individuare le condizioni e di fissare i termini per l'adesione del personale dipendente al fondo di previdenza integrativa regionale denominato Laborfonds, previsto dalla L. n. 335/95 e dalla L.R. n. 3 del 27.02.97;

3. che le parti come sopra indicate sono fra i soggetti costitutivi di Laborfonds;

4. che espressa volontà delle parti di istituire un trattamento di previdenza integrativa o complementare, a favore del personale dipendente del C.E.I.S. fatta eccezione per la posizione della Direzione

si stipula quanto segue:

1. a decorrere dal 1° giugno 2000 e comunque dalla data di perfezionamento dell'adesione al fondo pensione da parte del personale dipendente del C.E.I.S. il lavoratore ed il datore di lavoro versano le quote di contribuzione

tempo per tempo previste nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici di Federelettrica, per il fondo denominato "Pegaso" che ad oggi ammontano rispettivamente all'1,21% della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R.;

2. l'iscrizione ed il versamento delle contribuzioni saranno effettuate secondo le modalità già previste nello statuto e nel regolamento di Laborfonds;

3. nei rapporti con il Fondo Regionale, la rappresentanza è conferita alla Federazione Trentina delle Cooperative.

Letto, accettato e sottoscritto.
